



COMUNE DI OLGiate OLONA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Prot.

ORDINANZA N° 62/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA CUSTOZA, MONTE GENEROSO, RAGAZZI DEL 99, BAINSIZZA, SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA- ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA -

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che nell'ambito delle attività di governo e gestione del territorio, con particolare riferimento alla viabilità comunale e, nello specifico, lungo le vie Custoza, Monte Generoso, Ragazzi del 99, Bainsizza, San Martino della Battaglia, (zona Balina Nord) è stata riscontrata, anche a seguito di segnalazioni pervenute agli uffici comunali da parte dei cittadini residenti, la necessità di migliorare le condizioni generali di viabilità, di sicurezza dei pedoni e ciclistici dovute alla ristrettezza del calibro stradale, a nuovi insediamenti residenziali e parzialmente, anche alla mancanza effettiva di marciapiedi;

PRESO ATTO che sulle direttrici di marcia vige il limite di velocità di 50 km/h;

RILEVATO che stante la conformazione della strada, non è possibile attuare un efficace controllo delle velocità tenute dai veicoli, tramite le apparecchiature Autovelox o Telelaser, in dotazione al Comando di Polizia locale;

RITENUTO opportuno, per ovviare agli inconvenienti che si possono verificare in dette località occorre, nell'interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto degli elementi costruttivi delle strade in oggetto indicate, alla luce dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;

RICHIAMATA la delibera n.98 del 18/6/26 con la quale la Giunta Comunale affidava al Comandante della PL l'attuazione delle modifiche della viabilità nelle vie Custoza, Monte Generoso, Ragazzi del 99, Bainsizza, San Martino della Battaglia, (zona Balina Nord) nel senso sopra riportato

PRESO ATTO altresì che occorre limitare la velocità dei veicoli a 30 KM/h istituendo una "zona residenziale" di cui al n.58 del comma 1 dell'art.3 del Codice della Strada;

VISTI gli artt.5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992, n.285, Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art.47, comma 4, dello Statuto Comunale;

ORDINA

L'adozione del seguente provvedimento:

- 1) Istituzione senso unico di marcia in via Custoza, da via Primo Maggio a via Monte Generoso
- 2) Istituzione senso unico di marcia in via Monte generoso, da via Custoza a via Ragazzi del 99
- 3) Istituzione del senso unico di marcia in via Ragazzi del 99, da via Monte Generoso a via Bainsizza

- 4) Istituzione del senso unico di marcia in via Bainsizza, da via Ragazzi del 99 a via San Martino della Battaglia
- 5) Istituzione del senso unico di marcia in via San Martino della Battaglia, da via Bainsizza a via Primo Maggio.
- 6) Mantenimento del doppio senso di circolazione in via Sabotino.
- 7) L'istituzione di una "zona residenziale" definita dall'**art. 3, comma 1, n. 58** come una "zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente" in tutta l'area interessata.
- 8) La realizzazione con adeguata segnaletica orizzontale, di passaggi pedonali nei tratti sprovvisti di marciapiede e stalli di sosta

DISPONE

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell'apposita segnaletica stradale, nonché con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Olgiate Olona al seguente indirizzo: www.comune.olgiateolona.va.it

Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale, il tracciamento di quella orizzontale e la posa dei manufatti da parte della ditta incaricata.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale contrari o incompatibili con il presente atto.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt.7, 145, 158, 159 Cd.S.).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

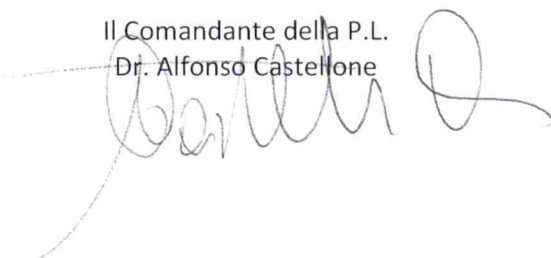
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia locale presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L. dr. Alfonso Castellone.

Dalla Residenza municipale, 10 Luglio 2026

Il Comandante della P.L.
Dr. Alfonso Castellone



All'Albo Pretorio
All'Ufficio Tecnico
Al Comando di Polizia Locale
All'URP per pubblicazione sito web

